



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

SEGRETERIA DEL PERSONALE

Prot. n. 11465/2021
del 2/7/2021

Venezia 01.07.2021

ALLA FEDERAZIONE SINDACALE Co.SP.

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VERONA

DOTT.SSA A.MAGARAGGIA

AL DIRIGENTE SOTT.SSA B.TRIMARCHI

Con nota del 19.06.2021, inviata dalla Federazione sindacale in indirizzo, viene contestata l'applicazione, presso l'Ufficio del giudice di pace di Verona, per 1 giorno la settimana, del direttore Pierluigi Troiani.

Preliminarmente si rileva che non si tratta di "trasferimento coattivo", bensì di applicazione endodistrettuale operata, ai sensi dell'accordo sulla mobilità del personale giudiziario sottoscritto in data 15 luglio 2020, tenuto conto della **indisponibilità manifestata** da tutti i direttori del Tribunale di Verona ad essere applicati a rotazione 1 giorno la settimana e che la questione è stata ampiamente dibattuta e si era lasciato ai direttori la possibilità di scegliere di organizzarsi liberamente a rotazione 1 giorno la settimana.

Il direttore Troiani è stato immesso in servizio nell'amministrazione giudiziaria in data 01.09.2016 e, considerato che il direttore Ariano, neoassunta in prova, non può essere destinataria di provvedimento di applicazione, risulta essere il direttore con minore anzianità di servizio tra quelli incardinati presso il Tribunale di Verona.

Destituite di fondamento appaiono le argomentazioni che vorrebbero la decorrenza dell'anzianità dalla precedente assunzione presso la Croce Rossa Italiana, in quanto, in relazione alla specifica procedura della mobilità endodistrettuale, l'art. 20 del sopra citato accordo non riconosce l'eventuale servizio maturato in altre pubbliche amministrazioni, valorizzando esclusivamente l'anzianità in servizio nei ruoli del Ministero della Giustizia.

Alla luce di quanto sopra osservato e valutata la piena legittimità della procedura seguita dalla scrivente Corte, si conferma il provvedimento di applicazione.

Il Presidente della Corte reggente

Carlo Citterio



Verona, 23/6/2021

Segreteria Generale Nazionale

Pec @prot. n. 0786/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.

Trani, LUNEDI' 28 Giugno 2021

Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Settore Commercio, Turismo e Privato, Edilizia, Metalmeccanici
OGGETTO: Dottor Pierluigi Troiani Dirigente - Funzioni Centrali presso Ministero della Giustizia. Spostamento 1 volta alla settimana presso il Giudice di Pace di Verona. Richiesta immediata revoca in autotutela del provvedimento.-

Al Presidente del Tribunale
Dott.ssa MAGARAGGIA Antonella

Al Dirigente Amministrativo del Tribunale
Dr.ssa Barbara Trimarchi

Tribunale di Verona
Corte Giorgio Zanconati, 1 - 37122 Verona (VR)
Email: tribunale.verona@giustizia.it
PEC: prot.tribunale.verona@giustiziact.it

E, per conoscenza

Alla Corte di Appello di Venezia
prot.ca.veneziam@giustiziact.it

Ill. me Autorità,

la scrivente Federazione Sindacale Co.S.P., ha ricevuto dal proprio iscritto Sig. Pierluigi Troiani il Decreto con il quale la S.V., unilateralmente e senza alcun preventivo confronto sindacale, lo invia un (1) giorno alla settimana presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Verona. Tale decreto fa riferimento all'art. 20 dell'accordo in tema di mobilità interna con il quale si prevede che per assicurare la funzionalità degli uffici in situazione di criticità venga inviato il meno anziano nei ruoli.

Giova segnalare alle SS.LL.II. che il Sig. Pierluigi Troiani è stato immesso, a seguito dei processi di mobilità obbligatoria coordinati dal Dipartimento della Funzione pubblica, in applicazione delle disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, nei ruoli del Ministero della Giustizia in data 01/09/2016 con inquadramento nel profilo professionale di Direttore Amministrativo Area III, Fascia Economica F5.

Il già Capitano Commissario C.R.I. Pierluigi Troiani, non deve sfuggire a chi ha responsabilità datoriale, proviene dai ruoli del personale permanentemente in servizio del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, Ausiliario delle Forze Armate dello Stato; il predetto all'atto dell'immissione nei ruoli della Giustizia aveva già acquisito il grado di Capitano con anzianità 18/04/2000 ed equiparato - ai sensi del D.P.C.M. 25 marzo 2016

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
E-mail segretariogeneralecosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -
segreteriageneralecosp@pec.it web : www.cosp синдacato.it Telefono 3355435878

M. DG. Tribunale di VERONA - Prot. 28/06/2021.0004123.F / 6.4-1



Segreteria Generale Nazionale

“Criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo Militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile” – all’Area “C5” [E.P.N.E.] equipollente a: Area III – F5 [D.P.C.M. 26 giugno 2015].

Si tiene doverosamente a precisare che il personale in attività di servizio del Corpo Militare della C.R.I. è stato disciplinato sino al 9/10/2010 dal R.D. 10 febbraio 1936, n. 484 mod. con L. 25 luglio 1941, n. 883; dal 9/10/2010 – invece – dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento militare” nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare...” e succ. mod..

Per quanto detto, si è del parere che, il Troiani non sia il Direttore meno anziano presente all’interno dell’Ufficio Giudiziario, anzi, uno tra i maggiori possessori di anzianità, qualifica e titoli professionali le cui caratteristiche e capacità vanno introdotte nell’alveolo delle proprie dirette responsabilità del proprio ufficio attuale e non all’esterno.

Infatti, in proposito, si deve ricordare che, in base alle previsioni dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, in tutti i casi di mobilità di personale tra enti o amministrazioni pubbliche, il rapporto di lavoro del dipendente non si estingue ma continua con gli stessi contenuti e con le medesime caratteristiche con un diverso datore.

Il trasferimento coattivo, perché di questo si tratta anche per 1 solo giorno alla settimana, nel diverso comparto contiene necessariamente il diritto del personale trasferito all’integrale computo dell’anzianità di servizio, alla luce di ciò, va, in AUTOTUTELA, immediatamente revocato, senza indugio.

La continuità giuridica del rapporto implica la conservazione dell’anzianità di servizio sin dall’assunzione presso l’Amministrazione di provenienza con il rilievo che essa assume nella nuova organizzazione (Corte di Cassazione O. n. 10210 del 28/05/2020)

Premesso quanto sopra, si comunica che l’anzianità complessiva del nostro assistito è di oltre trenta anni di servizio svolto nella pubblica Amministrazione e la qualifica di Direttore è posseduta sin dal 18/04/2000.

Alla luce di quanto sopra precisatosi chiede di rivedere il Decreto prot. 12/05/2021.0003098. con il quale la S.V. applica al locale Ufficio del Giudice di Pace il Direttore Pierluigi Troiani per sei mesi.

Con viva cordialità: DOMENICO MASTRULLI
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS-COSP

Domenico Mastrulli

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
E-mail segretariogeneralecosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -
segreteriageneralecosp@pec.it web : www.cosp синдacato.it Telefono 3355435878

M. DG. Tribunale di VERONA - Prot. 28/06/2021.0004123.E